



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 marzo 2018

NUMERO AFFARE 00346/2018

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia.

Schema di d.P.R. recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione prot. n. 2782/varie/2842 del 23 febbraio 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo economia - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;

Premesso e Considerato.

1. I riferimenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 2782/Varie/2842 del 23 febbraio 2018 ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di Finanza.

Lo schema di regolamento è stato predisposto in attuazione dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), al fine di adeguare alla previsione normativa la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, finanziari e appuntati della Guardia di Finanza.

Attualmente la materia è regolata dall'art. 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1326.

Lo schema di regolamento, di carattere sostitutivo rispetto la normativa vigente, è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa (A.T.N.) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – con nota prot. n. 2732P del 27 dicembre 2017 ha comunicato “il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”, salve alcune osservazioni; concerto che è stato confermato con nota n. 64 del 16 gennaio 2018.

2. Il quadro normativo

L'art. 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1326 (*Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza*) dispone che “*Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di*

previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da 5 ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente; il Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da 7 membri di cui 2 ufficiali e 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo della Guardia di finanza.

I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.

La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze”.

L'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede invece, da parte sua, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6”.

L'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2008) nel disciplinare “*l'Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali*”, dispone che i regolamenti vengano adottati “*ai sensi*

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa....”.

Di qui, evidentemente, l'Amministrazione si ritiene legittimata a provvedere, con regolamento *ex art.* 17, comma 2, l. 400/88, ad introdurre disciplina modificativa e sostitutiva di legge (con connessa abrogazione esplicita) in relazione alla composizione degli organi di amministrazione in questione.

3. Le indicazioni della relazione di accompagnamento e della scheda Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

La relazione di accompagnamento chiarisce, appunto, che il provvedimento dà attuazione alla previsione dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “adeguando a tale disposizione la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza”. Precisa, inoltre, che al fine di assicurare “continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, s'introduce, inoltre, la nomina di tre membri supplenti, previsione che, per ragioni di coerenza, si propende ad estendere anche all'omologo organo della Cassa ufficiali”.

Chiarisce, infine, che la nuova disciplina persegue le finalità di “garantire il passaggio dall'attuale alla nuova configurazione organizzativa dei consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza, stabilendo la nomina di membri (titolari e supplenti) di tali organi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e la permanenza in carica dei componenti degli attuali collegi, costituiti in base alla disciplina sostituita, fino a tali nomine”.

La relazione di AIR appare adeguata sul piano della offerta degli elementi quantitativi che consentano, secondo la logica propria del “ciclo della regolamentazione” che dall’AIR conduce alla VIR, di valutare – a muovere da una situazione di partenza nota – gli effetti prodotti dalla nuova disciplina introdotta, rapportarli agli obiettivi perseguiti e valutare eventuali aggiustamenti da apportare alla disciplina stessa.

In tale prospettiva, anche nello spirito del disegno delineato dal recentissimo d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, “*Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione*” la relazione AIR e lo stesso schema di decreto del Presidente della Repubblica appaiono appaganti.

4. Lo schema di regolamento. La composizione degli Organi di Amministrazione

Lo schema di regolamento si compone di soli due articoli: art. 1 (composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza); art. 2 (disposizioni transitorie e finali).

Attualmente il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali in servizio permanente.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari è composto, invece, da sette membri di cui due ufficiali e due sottufficiali in servizio permanente, nonché tre militari di truppa in servizio continuativo.

Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, in linea con quanto disposto dall’art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, si prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione della Cassa Ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di Finanza in servizio permanente quali membri effettivi e da tre ufficiali in servizio permanente, quali membri supplenti;
- Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari è composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo “appuntati e finanziari” in servizio permanente, nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo “appuntati e finanziari” in servizio permanente.

5. Considerazioni generali

La Sezione prende atto che dopo il non poco tempo trascorso vengono introdotte, con riguardo anche a questi Enti aventi personalità giuridica, istituiti fin dal r.d.l. 1187/1934 con lo scopo di erogare forme di previdenza integrativa e sottoposti alla vigilanza del MEF, le necessarie norme di adeguamento al nuovo regime generale sulla composizione degli organi di amministrazione, e condivide anche la scelta di prevedere la nomina di membri supplenti al fine di assicurare la continuità deliberativa in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi dell'organo collegiale.

6. Considerazione sui singoli articoli

La Sezione suggerisce di integrare il preambolo richiamando espressamente anche l'art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in tema di gratuità degli incarichi e di rimborso delle spese.

Con riferimento ai singoli articoli si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

Art. 1, comma 1: la Cassa ufficiali della Guardia di finanzia è alimentata con il contributo di tutti gli ufficiali del Corpo. Sulla base di tale presupposto, la Sezione suggerisce di valutare la previsione che al Consiglio di amministrazione partecipi

almeno un ufficiale per le tre tradizionali categorie (ufficiali inferiori, ufficiali superiori, ufficiali generali).

Tale criterio, ovviamente, dovrebbe trovare applicazione sia per i membri effettivi che per i membri supplenti.

E' opportuno, poi, per motivi di chiarezza, integrare la norma introducendo un terzo comma per esplicitare che *“La nomina dei membri degli organi di amministrazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*.

Art. 2, comma 1: il termine di 180 giorni per il rinnovo degli organi di Amministrazione appare obiettivamente troppo lungo. Tale termine, infatti, determina una eccessiva ed ingiustificata proroga del mandato degli attuali componenti dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza, in evidente contrasto con lo spirito della fonte normativa primaria di riferimento. Si suggerisce, pertanto, di ridurre tale termine ad un massimo di novanta giorni.

La Sezione, inoltre, facendo propria l'osservazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, propone di modificare la norma nel senso si sostituire *“la nomina”* dei componenti degli organi collegiali con il *“rinnovo”* degli organi medesimi.

In conclusione, nei termini e con le osservazioni sopra indicati, il parere è favorevole a che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto prosegua il suo corso.

P.Q.M.

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui in oggetto, con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Saverio Capolupo

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio